DELLA REPUBBLICA SOMALA

.Anno I

Mogadiscio, 26 ottobre 1960

Suppl. N. 2 al N. 4

PUBBLICAZIONE MENSILE

direzione e redazione presso il ministero di grazia e Giustizia

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal l' gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE
N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO Legge 22 ottobre 1960, n. 5 rep.: Abolizione del gettone di presenza di cui all'art. 6 del D.A. 22 dicembre 1955, n. 257 e dell'art. 2 del D.A. 10 settembre 1956, n. 94.

DECRETO Legge 22 ottobre 1960, n. 6 rep.: Istituzione dell'Ente Turistico Alberghiero della Somalia (E.T.A.S.).

DECRETO Legge 23 ottobre 1960, n. 7 rep., concernente la determinazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

DECRETO Legge 23 ottobre 1960, n. 8 rep.: Istituzione di rubrica, capitoli e variazioni compensative del bilancio di previsione esercizio finanziario 1960 — spese —

DECRETO Legge 25 ottobre 1960, n. 9 rep.: Determinazione delle tasse di concessione governativa per il rilascio di passaporti ordinari e di lasciapassare per l'estero, nonchè di carte di frontiera.

10

DECRETO Legge 25 ottobre 1960, n. 10 rep.: Determinazione di una nuova tariffa della tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni per la detenzione e porto d'armi in genere e sulla licenza di vendita di armi e relativo munizionamento.

11

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 26 ottobre 1960, n. 20 rep.: Nomina del Dott.

Ahmed Daher Hassan, a Magistrato ai Conti.

15

PARTE QUARTA

VARIE N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

1 4

77

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

REPUBBLICA SOMALA.

DECRETO Legge 22 ottobre 1960, n. 5 rep.

Abolizione del gettone di presenza di cui all'act. 6 del D.A. 22 dicembre 1955, n. 257 e all'art. 2 del D.A. 10 settembre 1956 n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954 n. 8;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 4;

VISTO il D.A. 22 dicembre 1955, n. 257;

VISTO il D.A. 10 settembre 1956, n. 94;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per motivi di economia di bilancio, di abolire i gettoni di presenza previsti dall'art. 6 del D. A. 22 dicembre 1955 n. 257 e dall'Art. 2 del D.A. 10 settembre 1955, n. 94;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 15 ottobre 1960 i gettoni di presenza di cui all'art. 6 del D.A. 22 dicembre 1955 n. 257 e all'art. 2 del D.A. 10 settembre 1956 n. 94 sono aboliti.

Art. 2.

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica e sarà presentato all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la sua conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 22 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro ABD—IRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro degli Affari Generali OSMAN MOHAMUD IBRAHIM

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 143. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960. Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

REPUBBLICA SOMALA.

DECRETO Legge 22 ottobre 1960, n. 6 rep Istituzione dell'Ente Turistico Alberghiero della Somalia (E.T.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RITENUTA la necessità ed urgenza di provvedere alla istituzione di un Ente per l'incremento dello sviluppo turistico ed alberghiero della Somalia:

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per l'Industria e Commercio;

IN VIRTU' dei poteri conferitiGli dall'art. 63 della Costituzione;

DECRETA:

Art. 1

E' istituito con decorrenza 1º luglio 1960 l'Ente Turistico Alberghiero della Somalia (E.T.A.S.) con sede amministrativa in Mogadiscio.

L'E.T.A.S. possiede propria personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello di promuovere e sviluppare il turismo in Somalia nonchè l'attività alberghiera e qualunque altra attività connessa con l'incremento del turismo e con la necessità di una confacente ospitalità.

A tal fine l'E.T.A.S. è autorizzato a gestire alberghi, ristoranti e luoghi di pubblico ritrovo.

Art. 3.

L'E.T.A.S. ha un capitolo iniziale costituito col conferimento in proprietà da parte del Governo Somalo di aree e di beni mobili ed immobili e di quanto altro possa essere riconosciuto necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Ente.

Ai successivi aumenti di capitale possono partecipare altri Ististuti ed Enti finanziari di diritto pubblico; Società, Ditte e privati imprenditori interessati allo sviluppo turistico-alberghiero del Paese.

Art. 4

l'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri

Essi sono nominati per un bienno e alla scadenza possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, possono essere chiamati esperti nelle materie trattate ovvero esponenti delle categorie interessate dell'E.T.A.S.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento dello stesso.

ىغىل. ق.

La revisione dei conti è affidata ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni.

Alla scadenza dei due anni i membri del Collegio possono essere riconfermati.

Il Collegio esercita le funzioni di riscontro secondo le norme vigenti in Somalia per i Sindaci delle Società Commerciali.

Art. 6.

Ai fini della vigilanza sulla gestione dell'Ente è istituita una Commissione composta dal Primo Ministro che la presiede, dal Ministro delle Finanze, dal Ministro per l'Industria e Commercio e da due Funzionari rispettivamente designati dai Ministri delle Finanze e dell'Industria e Commercio.

Nelle sedute della predetta Commissione potranno essere ascoltati, su invito del Primo Ministro il Presidente dell'E.T.A.S. nonchè esperti competenti nelle materie trattate.

Art. 7.

Lo Statuto dell'Ente sarà redatto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri

Art. 8.

Il Governo è autorizzato ad emettere, con propri decreti, le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 9.

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica. Esso sarà presentato all'Assemblea Nazionale a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la conversione in Legge.

I logadiscio, lì 22 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro dell'Industria e del Commercio SCEK ABDULLA MOHAMUD

VISTO_e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 144. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960. Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

REPUBBLICA SOMALA.

DECRETO Legge 23 ottobre 1960, n. 7 rep., concernente la determinazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di stabilire l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica previsti dall'art. 73 della Costituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro di concerto col Ministro dell'Interno e quello delle Finanze;

DECRLTA:

Art. 1.

La dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 73 della Costituzione è costituita:

- dalla Villa già denominata Villa Italia, che assume con decorrenza
 luglio 1960, la denominazione di Villa Somalia;
- dalla Villa già denominata Villa Firenze che assume con la stessa decorrenza la denominazione di Villa Benadir;
- dalla Villa sita sulla rotabile Bulo Burti-Belet Uen, conosciuta col nome di Villa ex Graziani, che assume la denominazione di Villa Hiran;
- dallo stabile sito nel vivaio forestale di Afgoi che assume la denominazione di Villa Afgoi;
- -- da tutti i mobili e pertinenze relativi.

E' altresì assegnato alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di So. 928.000 da stnziarsi nello stato di previsione delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da corrispondersi in 12 mensilità.

Art. 2.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dallo stesso art. 73 della Costituzione, è determinato nella somma annua di So. 72.000 (settantaduemila).

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della disposizione del precedente comma.

Art. 5

La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri.

Art 4.

Il Governo è autorizzato a emanare le norme eventualmente necessarie per la attuazione del presente Decreto-Legge.

Art. 5.

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala e sarà presentato all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la sua conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 23 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro dell'Interno ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
ABDULKADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 145. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960. Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

REPUBBLICA SOMALA.

DECRETO Legge 23 oftobre 1960, n. 8 rep.

Istituzione di rubrica, capitoli e variazioni compensative nel bilancio di previsione esercizio finanziario 1930 — spese —

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla variazione degli stanziamenti di alcuni capitoli del Bilancio per l'esercizio 1960 e all'istituzione di altri per far fronte agli oneri derivanti dalla nuova organizzazione politica-amministrativa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituiti la rubrica e i seguenti capitoli nel Bilancio di previsione per l'esercizio 1960.

Cap. 6 bis — Spese per la Presidenza della Repubblica. Rubrica 1 bis.

MINISTERO DEGLI ESTERI

- Cap. 11 bis Spese per il funzionamento del Ministero ed Uffici dipendenti.
- Cap. 11 ter Spese per il cerimoniale.
- Cap. 11 qu. Spese per viaggi e missioni all'estero.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960.

DIMINUZIONI

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE Categoria I — Spese effettive Rubrica XI — MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 96 bis — Spese per la costituzione delle F. Armate So. 2.940.000

AUMENTI

TITOLO I — SPESE ORDINARIE Categoria I — Spese effettive

Cap.	6		Spese per l'indennità parlamentare e per il funzionamento dell'Assemblea Legi-		
			slativa slativa	So.	190.000
Cap.	6	bis —	Spese per la Presidenza della Repubblica	So.	250.000
Cap.	11	bis —	Spese per il funzionamento del Ministe-		
			ro degli Esteri e Uffici dipendenti	So.	70.000
Cap.	11	ter —	Spese per il cerimoniale	So.	30.000
Cap.	11	qu. —	Spese per viaggi e missioni all'estero	So.	400.000
Cap.	20	_	Spese per il funzionamento della Polizia	So.	1.000.000
Cap.	41		Spese per il funzionamento del Ministero LL.PP. e Comunicazioni e Uffici dipendenti	So.	10.000
Cap.	42	_	Spese per la manutenzione ordinaria del- le piste e delle strade nonchè delle piste di atterracgio degli aeroporti	So.	30.000
Cap.	43	_	Spese per la manutenzione ordinaria degli edifici compresi quelli degli aeroporti	So.	40.000
Cap.	44	_	Spese per la manutenzione ordinaria del- le opere fluviali, dei ponti, ecc	So.	40.000
Cap.	47		Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e per la manutenzione ordinaria dei pozzi	So.	380,000

Cap. 48	 Spese per il funzionamento delle offici- ne comprese quelle delle Sezioni presso 		
	le Regioni	So.	10.000
Cap. 55	— Spese per l'esercizio dei servizi postali e		
	telegrafici	So.	490,000
	•		
	TOTALE	So.	2.940.000

Il presente decreto, che entra immediatamente in vigore, sara presentato all'Assemblea, a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 23 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro delle Finanze
ABDULKADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 146. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960. Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

REPUBBLICA SOMALA

DECRETO Legge 25 ottobre 1960, n. 9 rep.

Determinazione delle tasse di concessione governative per il rilascio di passaporti ordinari e di lasciapassare per l'estero, nonchè di carte di frontiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO il D.A. 28 maggio 1956, n. 78;

VISTA la legge 20 settembre 1960, n. 2 sulla istituzione dei passaporti, lasciapassare e carte di frontiera;

VISTO l'art, 49 sub 43 e 44 del D.G.C. 22 dicembre 1938, n. 1454, con l'adeguamento di cui all'art. 6 della Ordinanza in data 14 luglio 1950;

RITENUTA la necessità di provvedere alla determinazione della tassa di concessione governativa per il rilascio dei passaporti ordinari, dei lasciapassare per l'estero e delle carte di frontiera;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

Le tasse di concessione governativa per il rilascio di passaporti e di lasciapassare per l'estero, nonchè delle carte di frontiera sono fissate come segue;

- 1) Passaporti ordinari per l'estero So. 100,-
- 2) Lasciapassare per l'estero So. 20,—
- 3) Carte di frontiera So. 5,—

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore alla data del 1º luglio 1960. Esso sarà presentato all'Assemblea Nazionale a norma dell'art. 63 della Costituzione per la sua conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 25 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro delle Finanze
ABDULKADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Interno ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 147.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960.

Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

REPUBBLICA SOMALA

DECRETO Legge 25 ott bre 1960, n. 10 rep.

Determinazione di una nuova tariffa della tassa di concessione governativa suite autorizzazioni per la detenzione e porto d'armi in genere e sulle licenze di vendita di armi e relativo munizionamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO l'art. 38 dell'Ordinamento di Polizia approvato con R.D. 14 settembre 1939 n. 1480;

VISTO l'art. 49 sub 45 del D.G.C. 22 dicembre 1938, n. 1454 con l'adeguamento di cui all'art. 6 dell'Ordinanza 14 luglio 1950, n. 38;

RAVVISATA la necessità di determinare una nuova tariffa della tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni per la detenzione e porto d'armi in genere e relativa rinnovazione annuale, adeguandola al tipo di arma per cui la licenza viene richiesta, nonchè di stabilire una tassa, pure di concessione governativa, sulla licenza di vendita di armi e relativo munizionamento e per la rinnovazione annuale di esso;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

(Tassa sulla detenzione e porto d'armi in genere).

A decorrere dall'anno 1960, il rilascio da parte dei Governatori Regionali delle licenze di detenzione e di porto d'armi da caccia e per difesa personale, è subordinato al pagamento delle seguenti tasse di concessione governativa:

a)	per detenzione e porto di fucili da guerra	So.	150,
.		α	100

b) per detenzione e porto di fucili da caccia So. 100,-

c) per detenzione e porto di pistola di calibro 9 e superiore So. 80,-

d) per detenzione e porto di rivoltella di calibro inferiore a 9 So. 60,--

Art. 2.

(Rinnovazione annuale delle licenze di detenzione e porto d'armi.)

Il rinnovo annuale delle licenze di detenzione e porto d'armi è soggetto al pagamento delle tasse stesse cui al precedente art. 1, ridotte alla metà.

Tale riduzione è applicabile anche alla rinnovazione delle licenze già rilasciate anche gratuitamente, ivi comprese quelle a titolo di onore la validità delle quali è cessata alla data del 31 dicembre 1959.

Art. 3.

(Tasse dovute per il possesso di più fucili da caccia).

Limitotamente alla detenzione e porto di fucili da caccia per i quali è autorizzato il possesso di più armi, il pagamento della tassa dovuta per ogni arma supplementare è di un decimo della misuma normale, prevista dai precedenti artt. 1 e 2.

Art. 4.

(Tasse sulle autorizzazioni alla vendita di armi e munizioni).

A decorrere dall'anno 1960, il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di armi in genere e relativo munizionamento, da parte della Autorità Amministrativa competente, nonchè la rinnovazione annuale di esse, sono subordinate al pagamento della seguente tassa di concessione governativa:

- Fino ad emanazione della nuova legge di Pubblica Sicurezza, la tassa di cui al precedente comma è da corrispondersi prima del rilascio o rinnovo della licenza municipale per l'esercizio di tale attività.

Art. 5.

(Pagamento delle tasse di concessione).

Il pagamento delle tasse di cui ai precedenti articoli è dovuta ad anno solare, frazionabile in rateo semestrale dopo la scadenza del 1º semestre.

La riscossione di dette tasse viene effettuata in modo ordinario, e prima del rilascio della licenza, dall'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio e dagli Uffici Distrettuali nelle altre sedi di Regioni.

Il rinnovo delle licenze in corso deve essere richiesto tempestivamente ed effettuato non oltre il terzo mese succssivo alla scadenza di ciascun anno.

Art. 6.

(Sanzioni).

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto, è comminata, in aggiunta alle eventuali sanzioni di carattere penale ed amministrativo previsto dalle norme che regolano la materia, una pena pecuniaria variabile da un minimo uguale all'importo della tassa evasa ad un massimo di dieci volte la stessa tassa.

Per la definizione di tali infrazioni sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. 20 febbraio 1939, n. 2143.

Art. 7.

(Prescrizione).

L'azione dell'Amministrazione per la riscossione delle tasse di cui al presente decreto si prescrive entro il termine di anni tre previsto dal vigente Ordinamento delle Tasse sugli Affari.

Nello stesso termine si prescrive l'azione per il conseguimento delle pene pecuniarie previste dallo stesso decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Esso sarà presentato all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la sua conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 25 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE
Il Ministro delle Finanze
ABDULKADIR MOHAMED ADEN
Ii Ministro dell'Interno
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 148. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960. Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

REPUBBLICA SOMALA

DECRETO Amia vo 26 ottobre 1960, n. 20 rep.

Nomina del Dott. Ahmed Daher Hassan a Magistrato al Conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 90 della Costituzione;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Magistrato ai Conti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri; SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Dott. Ahmed Dahar Hassan, 1º Segretario di Governo (Categoria A - Grado V) è, con decorrenza odierna, nominato Magistrato ai Conti. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 142. Mogadiscio, lì 26 ottobre 1960. Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

PARTE QUARTA

VARIE N. N.